

Focus sulle agevolazioni alle imprese

Webinar, 7 aprile 2021

- *gli incentivi agli investimenti in beni strumentali: dall'iperammortamento ai crediti di imposta. Gli intrecci di agevolazioni per gli investimenti del 2020 e del 2021*
- *i crediti di imposta entrano nel bilancio 2020: contabilizzazione e tassazione*
- *le novità per i crediti sulla ricerca e sviluppo introdotte dalla legge 178/2020*
- *Tax credit per gli aumenti di capitale fino al 30 giugno 2021*
- *doppio bonus per le aggregazioni del 2021: affrancamento gratuito dei disavanzi e conversione delle DTA in crediti di imposta*
- *il punto sull'Ace: chiarimenti ministeriali e aspetti irrisolti*

Luca Gaiani – Dottore Commercialista in Modena

I tre bonus sugli investimenti del 2020

Investimenti «effettuati» nel 2020

- (i) beni acquisiti **nell'intero anno 2020** sfruttano i crediti di imposta della legge 160/2019
- (ii) beni acquisiti **dal 16 novembre 2020** rientrano (anche) nei più vantaggiosi crediti della legge 178/2020
- (iii) investimenti «prenotati» nel 2019 ed effettuati nel 2020 restano nel super e nell'iperammortamento

Comma 196, legge 160/2019

Per investimenti «prenotati» (per «prenotazione» intendiamo sempre: «*ordine confermato e acconto non inferiore al 20% del corrispettivo*») nel 2019, ed «effettuati» nell'intero anno 2020 si stabilisce la applicazione della legge 145/2018 (o del D.L. 34/2019 e art. 50 D.L. 34/2020) **escludendo** anche la possibilità di **ingresso nella legge 178/2020**

Esempio

Impianto Industria 4.0 «prenotato» nel 2019 e consegnato a dicembre 2020 (quando operano anche le leggi 160/2019 e 178/2020): all'investimento **si applica la legge 145/2018** (iperammortamento)

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

I tre bonus sugli investimenti del 2020

Individuazione della agevolazione applicabile

Rileva la **data di «effettuazione»** dell'investimento e **non invece** a quella di **entrata in funzione o interconnessione**, elementi che guidano il momento dal quale si usufruisce del bonus (deduzione maggiorata oppure compensazione in F24 per i tax credit)

Data «effettuazione»

L'«effettuazione» dell'investimento, per costante prassi ministeriale (circ. 4/E/2017), si determina applicando le regole dell'**art. 109 del Tuir**.

- **Acquisti di beni strumentali** (diretti o in locazione finanziaria): data di consegna o spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, quella in cui si verifica il passaggio della proprietà (non rilevano invece clausole di riserva della proprietà legate al pagamento rateale)
- **Investimenti in appalto**: data di ultimazione della prestazione, oppure, in caso di stati di avanzamento lavori previsti dal contratto e aventi efficacia analoga a quella dell'art. 1666 del codice civile, quella in cui l'opera (o porzioni di essa) risulta verificata ed accettata dal committente

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 160/2019

Investimenti «effettuati» nell'intero anno 2020 (non «prenotati» nel 2019) con coda al 30 giugno 2021 se «prenotati» entro il 2020

- (i) Beni materiali non «Industria 4.0»: credito di imposta 6% su massimo dispesa di € 2 milioni
- (ii) Beni materiali «Industria 4.0» (allegato A), legge 232/2016 e dotati dei requisiti ivi previsti): credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
 - 40% fino a € 2,5 milioni
 - 20% tra € 2,5 a max € 10 milioni
- (iii) Beni immateriali «Industria 4.0» (allegato B), legge 232/2016): credito di imposta 15% su un massimo di spesa di € 700 mila

Beni immateriali *stand alone*

Le norme precedenti (leggi 232/2016, 205/2017 e 145/2018) prevedevano che la maggiorazione dell'ammortamento per i beni dell'allegato B) spettava solamente ai soggetti che effettuavano anche investimenti in beni materiali dell'allegato A)

Condizione non più stabilita dalla legge 160/2019 (e neppure dalla legge 178/2020): agevolato anche un acquisto di software Industria 4.0 che non sia accompagnato da un acquisto di un bene materiale Industria 4.0. Necessario che il software interconnetta sistemi di gestione aziendale e perizia o autocertificazione

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 160/2019

Ambito oggettivo

La norma **non copre** gli investimenti in **autovetture e altri veicoli indicati nell'art. 164 del Tuir** (anche se pienamente strumentali, come le auto di taxisti o di imprese di noleggio) e quelli in fabbricati e costruzioni o in beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (stesse regole valgono anche per i crediti della legge 178/2020)

Requisiti comuni

Strumentalità: beni utilizzati direttamente dal possessore (proprietario o conduttore in forza di contratto di leasing finanziario). Nel caso di beni dati a noleggio, il beneficio spetta all'impresa noleggiante solo qualora il noleggio costituisca l'attività caratteristica di tale impresa (circ. 4/E/2017, par. 5.2.).

Novità: beni che non siano mai stati utilizzati a qualunque titolo da altri soggetti. Se per la realizzazione di un bene complesso sono stati impiegati anche beni usati, il beneficio spetta a condizione che il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo totale

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 160/2019: utilizzo del tax credit

Cinque rate in F24

Il credito di imposta legge 160/2019 generato dalle tre diverse tipologie di investimenti si compensa in F24 (senza impattare sui limiti annuali di 700 mila euro e 250 mila euro) in **cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a **tre per gli investimenti in software** dell'allegato B alla legge n. 232/2016

Da quando

L'utilizzo del credito **parte dall'anno successivo alla entrata in funzione**, o, per i crediti degli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0», dall'anno successivo a quello in cui avviene l'interconnessione, se questa è posticipata rispetto all'entrata in funzione

Per investimenti effettuati ed entrati in funzione e interconnessi (ove richiesto) nel 2020, la prima quota del credito di imposta poteva essere compensata in F24 a partire dal 18 gennaio 2021

Codici tributo

- 6932 (beni materiali non-Industria 4.0)
- 6933 (beni materiali Industria 4.0 – cioè conformi all'allegato A) alla legge 232/2016)
- 6934 (beni immateriali Industria 4.0 – cioè conformi all'allegato B) alla legge 232/2016)

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 160/2019: adempimenti

Fattura del fornitore: indicare la norma agevolativa applicabile (anche mediante integrazione effettuata dalla impresa acquirente)

Investimenti Industria 4.0 (materiali e immateriali): perizia semplice (cioè non asseverata) che attesti la conformità all'allegato A) (oppure all'allegato B per gli immateriali) della legge 232/2016 nonché che è avvenuta l'interconnessione. Per beni di costo unitario non superiore ad euro 300 mila, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione del legale rappresentante

Non è previsto che la redazione della **perizia costituisca condizione** per la fruizione del beneficio e che la compensazione possa avvenire solo qualora, nell'esercizio precedente, oltre all'interconnessione, sia stata consegnata la perizia. In assenza di chiarimenti ufficiali, è comunque **opportuno rispettare tale condizione**

Dal 2021 al via le compensazioni di crediti legge 160/2020 su beni (materiali e immateriali) Industria 4.0 (prima quinto o terzo per gli immateriali) purché entro il 31/12/2020:

- sia «effettuato» l'investimento
- il bene sia entrato in funzione e sia stato interconnesso
- (prudenziale) sia stata redatta la perizia (non giurata o l'autocertificazione (beni di costo < euro 300 mila)

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 178/2020

Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019) fino al 31 dicembre 2021 e coda al 30 giugno 2022 se «prenotati» entro il 2021

- (i) Beni materiali ed immateriali **non «Industria 4.0»**: credito di imposta 10% su massimo di spesa di € 2 milioni per materiali e di **€ 1 milione per immateriali (agevolati per la prima volta)**
- (ii) **Beni materiali «Industria 4.0»**, cioè con le caratteristiche dell'allegato A) alla legge 232/2016 e dotati dei requisiti ivi previsti: credito di imposta variabile per scaglioni di importo di spesa complessiva:
 - 50% fino a € 2,5 milioni
 - 30% tra € 2,5 a € 10 milioni
 - 10% tra € 10 fino a max e 20 milioni
- (iii) **Beni immateriali «Industria 4.0»** (allegato B, legge 232/2016): credito di imposta 20% su un massimo di spesa di € 1 milione – vale per tutto il periodo fino al 2022 (coda 30 giugno 2023)

Immateriali 4.0 stand alone

Anche per la legge 178/2020 non è richiesta la compresenza di un investimento in beni materiali Industria 4.0
Necessario che il software interconnetta il sistema di gestione aziendale e perizia (ora asseverata)

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 178/2020

Sovrapposizione tra legge 160/2019 e legge 178/2020

La legge 178/2020 **non prevede alcuna regola transitoria** con riguardo alla sovrapposizione con la disciplina della precedente legge 160/2019

Non viene cioè riproposto quanto indicato nel comma 196 della legge 160/2019

Libertà di scelta. In base alla legge 178/2020 testo attualmente vigente (**se non vi sono «prenotazioni» nel 2019**), sussiste piena libertà di scelta tra l'una (legge 160/2019) o l'altra (legge 178/2020) agevolazione per investimenti effettuati tra il **16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020 (nonché nel 2021)**

In genere la scelta ricadrà sulla agevolazione più recente che è maggiormente conveniente

ATTENZIONE. Il Mise ha più volte annunciato una possibile modifica normativa, ad oggi non emanata, per stabilire che gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, per i quali entro il 15 novembre 2020 era stato confermato l'ordine con pagamento di un acconto del 20%, rientrano obbligatoriamente sotto la legge 160/2019 e non potranno usufruire dei più elevati crediti della legge 178

La modifica citata potrebbe entrare nel «**Decreto Aprile**»

Legge 178/2020 vs. Legge 160/2019 (a norma vigente al 7 aprile 2021)

Esempio

- Investimenti in beni materiali 4.0 per € 1 milione effettuati tra 1/1/2020 15/11/2020
- Ulteriori € 500mila effettuati dal 16/11/2020 a 31/12/2020
- Opportuno far rientrare tutti gli investimenti effettuati dal 16/11 al 31/12 nella legge 178/2020 con credito del 50% anziché del 40% come previsto applicando il primo scaglione della legge 160/2019

Valutare anche i plafond. È però opportuno tenere conto anche di ulteriori investimenti previsti per il 2021 per sfruttare al meglio i due plafond

Nell'esempio, se gli **investimenti previsti dal 16/11/2020 al 31/12/2021** (+ coda 1° semestre 2022) **superano 2,5 mio.**
→ conviene spalmarne una parte sulla legge 160/2019 per sfruttare il primo scaglione del 40% (anziché il secondo della legge 178 che è del 30%)

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Legge 178/2020

Compensazione in F24

Tre quote annuali di pari importo a partire **dall'anno di entrata in funzione** (investimenti ordinari), oppure **da quello di interconnessione** per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali «non Industria 4.0» effettuati nel 2020 e nel 2021 da contribuenti con ricavi o compensi **< 5 milioni** (nel 2019), il credito di imposta si compensa **in un'unica quota annuale**

Codici tributo

- 6935 (beni materiali e immateriali non-Industria 4.0)
- 6936 (beni materiali Industria 4.0)
- 6937 (beni immateriali Industria 4.0)

«**Telefisco 2021**»: la quota di credito non compensata in un anno per incapienza di debiti fiscali e contributivi non va persa, ma si aggiunge alla rata dell'anno seguente

Formalità. Indicazioni in fattura. Per beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", **la perizia deve essere asseverata** (autocertificazione per beni di costo unitario non superiore a euro 300 mila)

Anche per questi crediti, è opportuno far decorrere la compensazione dopo aver acquisito la perizia

E gli investimenti «prenotati» nel 2019 ma effettuati nel 1° semestre 2021?

Non è chiara la sorte di investimenti «prenotati» nel 2019, «effettuati» (ad esempio, ultimazione appalto) nel 2021, oltre il termine previsto per la rilevanza di tali prenotazioni

Esempio

Appalto con acconto 20% stipulato nel 2019 per macchinario «Industria 4.0». Ultimazione giugno 2021

Comma 196, legge 160/2019: non applicabile, poiché effettuazione oltre il 31/12/2020

L'investimento, in quanto «effettuato» nel 2021 (primo semestre) può essere ricondotto a due distinte agevolazioni: (i) legge 160/2019 (commi 185 e 189) e (ii) legge 178/2020 (comma 1056)

Legge 160/2019. Compresi gli investimenti effettuati entro il 30/6/2021 qualora, «entro» il 31/12/2020 (quindi, letteralmente, anche nell'anno 2019), risulti la «prenotazione».

Legge 178/2020. Si applica a investimenti «eseguiti» nel 2021, a prescindere da ogni «prenotazione»

Agenzia delle entrate - risposta a Telefisco 2020: gli investimenti «prenotati» nel 2018 (coda 2019 dell'agevolazione legge 205/2017), realizzati oltre termine, cioè nel 2020, sono agevolabili in base alla coda temporale 2020 dell'iperammortamento della legge 145/2018

1° ipotesi. Applicando questa interpretazione, l'investimento **di giugno 2021** ricade **nella legge 160/2019**

2° ipotesi. A norma vigente (**7/4/2021**), però, si potrebbe scegliere di applicare legge 178/2020, non essendovi regole transitorie tra legge 160 e legge 178

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta

Superammortamento e Iperammortamento

Per le agevolazioni che consistono in super e iperammortamento non sorgono, come già negli esercizi precedenti, problemi applicativi per la contabilizzazione nel bilancio. Si tratta di un incentivo che si traduce in una mera variazione in diminuzione nel calcolo del reddito di impresa che dunque influenza esclusivamente le imposte correnti per IRES

Le quote di superammortamento e di iperammortamento vanno considerate nella determinazione del reddito 2020 (**«obbligo» di variazione in diminuzione** nel mod. Redditi 2021) anche qualora la società si avvalga, per i cespiti agevolati, della **sospensione degli ammortamenti contabili** ai sensi dell'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020

Documenti OIC. Ad oggi, la contabilizzazione dei crediti di imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 o in genere dei crediti su investimenti non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dell'OIC

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta

Bozza comunicazione OIC su detrazioni fiscali. Nel documento l'OIC precisa che il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato

Requisiti. I tax credit delle leggi 160/2019 e 178/2020 presentano anche gli **ulteriori requisiti** per essere qualificati **contributi in conto impianti:**

- il credito spetta a fronte della realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali e
- l'importo è commisurato al costo dell'investimento

Contributo in c/impianti. Il credito di imposta per gli investimenti va conseguentemente **contabilizzato alla stregua di un contributo in conto impianti (OIC 16)**

Deve ora ritenersi superato un differente inquadramento (**peraltro assai più semplice**) che era stato suggerito per i crediti di imposta, che consisteva nella iscrizione di un provento da imposte alla voce 20 del conto economico, in un'unica soluzione

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta

Competenza. Il credito di imposta va rilevato all'attivo nel momento in cui esiste una **ragionevole certezza** che le condizioni previste per il suo riconoscimento sono soddisfatte (OIC 16 par. 87)
Questo momento coincide generalmente con quello in cui **l'investimento agevolabile è «effettuato»**

Investimenti «effettuati» nell'esercizio 2020. Il credito andrà contabilizzato nel relativo bilancio **anche se l'entrata in funzione e/o l'interconnessione** e/o la perizia sono effettuati dopo il 31/12/2020. È **irrilevante** il momento **da cui parte la compensazione** nel mod. F24

Qualora, alla data di redazione del bilancio, l'impresa **non abbia certezza che l'investimento** possieda i **requisiti per essere agevolato**, è corretto rinviare al 2021. In ogni caso, lo **slittamento in avanti dell'iscrizione** del credito va considerato errore non materiale dato che il credito non è tassato

Attualizzazione. Al credito di imposta per investimenti si applicano le regole del doc. OIC 15, compresa l'attualizzazione. Il criterio può non essere applicato nel bilancio abbreviato e «micro»
Si potrà inoltre evitare l'utilizzo metodo in tutti i casi in cui gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti.
Stante l'attuale modestissimo livello dei tassi di interesse di mercato, è da ritenere che **nella generalità dei casi** si sia in presenza dei requisiti che consentono la **non applicazione della attualizzazione**

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta: contributi in c/impianti

Metodo «a saldi aperti». A fronte dei crediti di imposta per investimenti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da **rilasciare in proporzione all'ammortamento** del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei **risconti passivi**). Questo metodo previsto dal documento OIC 16 è **assolutamente preferibile**: l'impresa ammortizza civilisticamente e fiscalmente il costo al «lordo» del contributo, effettuando una **variazione in diminuzione del provento** iscritto anno per anno in A5 in correlazione con le quote di ammortamento

Metodo alternativo. Il metodo alternativo che compensa il contributo con il costo del cespite con ammortamento della differenza è **sconsigliabile** perché **genera rilevanti criticità per la detassazione del credito di imposta**. L'impresa «compensa» indirettamente il provento da contributo con una parte della quota di ammortamento e non si sa come detassare il contributo. La variazione in diminuzione non ha formalmente alcun provento a cui riferirsi, dato che il provento non compare nel conto economico. Neppure sarebbe consentito ripristinare la quota di ammortamento lorda mediante variazione in diminuzione

MOL. Il **metodo a saldi aperti**, inoltre, a parità di impatto sull'Ebit (differenza tra valore e costi della produzione: A-B), **permette di migliorare il Mol** (che si calcola al lordo degli ammortamenti). Nessuna differenza si ha invece nel calcolo del Rol «fiscale» di cui all'art. 96 del Tuir

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta

Indicazione pratica. In presenza di **un numero elevato di acquisti** per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, **deve ritenersi consentito (errore non materiale)** adottare un **piano di rilascio del provento** a conto economico corrispondente alla **aliquota media di ammortamento** dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato (oppure dividerlo in cinque anni)

Attualizzazione. L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») **attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato** riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo compensato. Anche il provento finanziario verrà detassato

CREDITI DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

Contabilità dei crediti di imposta

Esempio (senza attualizzazione perché ritenuta irrilevante)

Una società ha effettuato nel 2020 un investimento in beni «Industria 4.0» di euro 1.000.000: credito di imposta della legge 160/2019. Interconnessione dal 2020

Credito di imposta: € 400.000 (40%) compensabile dal 2021 in cinque quote

Coefficiente di ammortamento 20% (ridotto alla metà nel primo anno)

Credito vs. erario [diviso tra 80.000 (entro 12 m) e 320.000 (oltre 12 m)] a **Risconto passivo 400.000**

Il Risconto passivo scende a C/E come indicato di seguito

Bilancio	Provento A5	Risconto passivo	Ammortamento
2020	$(400.000 \times 10\%) = 40.000$	360.000	100.000
2021	$(400.000 \times 20\%) = 80.000$	280.000	200.000
2022	$(400.000 \times 20\%) = 80.000$	200.000	200.000
2023	$(400.000 \times 20\%) = 80.000$	120.000	200.000
2024	$(400.000 \times 20\%) = 80.000$	40.000	200.000
2025	$(400.000 \times 10\%) = 40.000$	zero	100.000
Totale	400.000	==	1.000.000

CREDITI DI IMPOSTA R&S

La norma. Comma 1064 della legge 178/2020: ampliate le agevolazioni previste dai commi 184 e seguenti della legge 160/2019 in materia di crediti di imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica sostenute nel 2020 (v. Decreto MISE del 26 maggio 2020)

Estensione temporale. L'incentivo, originariamente previsto per il solo periodo di imposta 2020, viene esteso «fino a quello in corso al 31 dicembre 2022». Per i soggetti con periodo "solare": esercizi 2021 e 2022

Aumento percentuali e tax credit massimo

Ricerca e sviluppo (art. 2, DM): credito del **20%** con un limite di **4 milioni** di euro

Innovazione tecnologica (art. 3, DM): credito del **10%** con un limite di **2 milioni** di euro

Design e ideazione estetica (art. 4, DM): credito del **10%** con un limite di **2 milioni** di euro

Innovazione tecnologica per **obiettivi digitali 4.0** e obiettivi di transizione **ecologica** (art. 5, DM): credito del **15%** con un limite di **2 milioni** di euro

È da ritenere che le nuove percentuali e i massimali di tax credit siano da applicare per ognuno dei due esercizi di proroga (**no per 2020**)

Misure di coordinamento. La relazione tecnica riguardante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili, prevista dal comma 206 della legge 160/2019, dovrà essere asseverata (si ritiene già con riferimento alle attività svolte nel 2020)

TAX CREDIT AUMENTI DI CAPITALE

L'agevolazione

La norma. Art. 26 D.L. 34/2020: **doppio credito di imposta** (socio + società) per gli aumenti di capitale effettuati entro il **31/12/2020** – coda per il tax credit società al **30/06/2021**

Società conferitaria: società di capitali (anche se neo-trasformata entro il 31/12/2020: risp. 74/2021) con ricavi 2019 tra 5 e 50 milioni (da testare a livello consolidato se si opera in un gruppo)
Nel bimestre marzo-aprile 2020 i ricavi devono essere inferiori almeno del 33% rispetto a quelli del bimestre marzo-aprile 2019

Regolarità. Società in regola con le norme contributive, fiscali, edilizie, del lavoro e della prevenzione degli infortuni, nonché dell'ambiente

La società non deve avere usufruito indebitamente, e successivamente non rimborsato, aiuti ritenuti illegali dalla Commissione Ue

È infine necessario non trovarsi nelle condizioni ostative del codice antimafia n. 159/2011 nonché non avere avuto sentenze di condanna definitiva a carico di amministratori, soci e titolare effettivo per reati fiscali con applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 74/2000

TAX CREDIT AUMENTI DI CAPITALE

Aumento di capitale. Aumento di capitale deliberato ed eseguito (interamente versato) dal 20/5/2020 al 31/12/2020 (ovvero nel **primo semestre 2021** ma limitatamente al tax credit della società: novità commi 263-264, legge di bilancio 2021)

Tax credit della società conferitaria. Minore tra due elementi:

- (a) 50% della perdita che eccede il 10% del patrimonio netto del bilancio dell'esercizio al 31/12/2020 (calcolato al lordo della perdita stessa) regolarmente approvato
- (b) 30% delle somme versate per l'aumento di capitale

N.B.: aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre 2021 - la percentuale sub (b) è aumentata al 50%

L'esatto ammontare dei crediti sarà stabilito attraverso un click day dal **1° giugno 2021** (v. oltre)

Bilancio 2020: nessun importo può ancora essere contabilizzato in attesa dell'esito della prenotazione telematica

Revoca. Il credito di imposta della società viene revocato se la società distribuisce riserve prima dell'1/1/2024

TAX CREDIT AUMENTI DI CAPITALE

Credito di imposta del socio

Requisito di «non controllo»: il conferente **non deve essere** una società che controlla direttamente o indirettamente la conferitaria, oppure sottoposta a comune controllo, ovvero collegata o controllata dalla conferitaria

Il requisito di «non controllo» **non vale per i soci persone fisiche**, i quali potranno beneficiare del bonus, qualunque sia la percentuale posseduta nella conferitaria

La condizione riguarda solo la spettanza del credito di imposta del socio e non si estende alla società

Lock-up. La partecipazione attribuita a seguito dell'aumento di capitale deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023 pena la perdita del tax credit del socio

Misura del tax credit del socio. 20% delle somme in denaro (capitale + sovrapprezzo) versate, con un limite su cui calcolare il bonus pari a 2 milioni.

Importo effettivo dopo il **click-day del 12 aprile 2021**

Utilizzato nella dichiarazione Mod. Redditi 2021 e in quelle seguenti

Dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, compensazione in F24 senza limiti di importo

TAX CREDIT AUMENTI DI CAPITALE

Aumento di capitale di 800 mila euro interamente versato dai soci in data 31.10.2020

Socio Tizio (quota del 10%): sottoscrive e versa 80 mila

Socio Caio (quota del 90%): sottoscrive e versa 720 mila

Bilancio approvato in data 28.4.2021:

Capitale sociale	2.000.000
Riserve	500.000
Perdita esercizio 2020	(1.000.000)
Patrimonio netto	1.500.000

1) Credito di imposta del Socio

Credito di imposta di Tizio: $(80.000 \times 20\%) = \text{€ } 16.000$

Credito di imposta di Caio: $(720.000 \times 20\%) = \text{€ } 144.000$

2) Credito di imposta della Società

2.1. Calcolo Primo Parametro: 30% delle somme versate : $(800.000 \times 30\%) = 240.000$

2.2. Calcolo Secondo Parametro. a) 10% del patrimonio netto al 31.12.2020 al lordo della perdita: $[(1.500.000 + 1.000.000) \times 10\%] = 250.000$. b) Eccedenza della perdita 2020 rispetto al 10% del patrimonio netto: $(1.000.000 - 250.000) = 750.000$. c) 50% della eccedenza = 375.000

2.3. Calcolo credito di imposta. Minore tra Primo e Secondo Parametro: $(240.000 < 375.000) = \text{€ } 240.000$

TAX CREDIT AUMENTI DI CAPITALE

Doppio click-day. La spettanza effettiva del credito di imposta (per il rispetto del tetto di spesa stanziato pari a 2 mld.) si saprà solo dopo un doppio invio di prenotazioni telematiche (socio e società)

Modulistica approvata con il provvedimento Agenzia delle entrate del 15 marzo 2021.

Prenotazione del Socio. Dal 12 aprile al 3 maggio 2021

Prenotazione della Società. Dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Entro 30 giorni l'Agenzia comunica ai contribuenti l'importo spettante.

Limite di 800 mila euro

L'agevolazione (art. 26 del D.L. 34/2020) spetta nel limite di 800 mila euro.

Essa non rientra tra quelle per cui il D.L. 41/2021 (art. 1, commi 13-17) ha previsto l'utilizzabilità del maggior tetto di 1,8 milioni disposto dalla modifica al quadro temporaneo della Commissione Ue del 28 gennaio 2021

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Le norme

(1) art. 11 del D.L. n. 34/2019: incentivo alle aggregazioni tra imprese indipendenti effettuate dal **1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022** mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda.

Riconoscimento fiscale gratuito dei **maggiori valori iscritti sino a 5 milioni**

(2) art. 1, c. 233-243, legge 178/2020: **trasformazione in crediti di imposta delle DTA** su perdite fiscali ed eccedenze ACE in presenza di una **aggregazione aziendale** mediante fusione, scissione o conferimento di azienda **deliberata nel 2021** (e dunque anche se eseguita ed avente efficacia giuridica dal 2022)

Requisiti comuni: «operatività» e «indipendenza». Sia il primo che il secondo incentivo spettano a condizione che sussistano congiuntamente due distinti requisiti: operatività ed indipendenza.

Operatività da almeno due anni dei soggetti coinvolti. L'operatività deve intendersi in senso sostanziale, non essendo sufficiente la formale costituzione dell'impresa. Nel biennio deve essere stata svolta una effettiva attività commerciale. L'operatività deve riguardare tutte le (due o più) imprese che si aggregano.

- Non è agevolata la scissione di un ramo di azienda di una società operativa a favore di una beneficiaria neocostituita (o comunque, se già costituita, ancora non attiva)
- È consentita una aggregazione tra due o più imprese operative da almeno un biennio, mediante conferimento (o scissione) delle rispettive aziende in una società neocostituita

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Indipendenza. Le agevolazioni **non possono essere usufuite** quando le imprese che si aggregano mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, **fanno parte dello stesso gruppo**

L'appartenenza al medesimo gruppo si verifica per la società **controllante con le proprie controllate** ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

Sono in ogni caso considerate non indipendenti le società legate da rapporti **partecipativi superiori al 20%** ed infine i soggetti controllati, anche indirettamente, dal medesimo soggetto (art. 2359 n. 1, c.c.).

Il controllo sussiste (e l'aggregazione non è agevolata) anche in capo ad una stessa persona fisica o a persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, c. 5, del Tuir

Esempio. Alfa Srl controllata da Tizio e Beta Spa controllata da Caio (figlio di Tizio), la fusione tra Alfa e Beta non potrà usufruire dei due bonus

Anche il requisito di indipendenza deve essere verificato alla data dell'operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Indipendenza: deroga per il secondo bonus

Possono però usufruire della conversione delle DTA (**(2°) bonus**), ma non del (1°) bonus, le aggregazioni tra società tra le quali **sussista un rapporto di controllo partecipativo** (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) a condizione che tale controllo sia stato acquisito **nell'anno 2021** attraverso operazioni diverse da fusione, scissione e conferimento di azienda (comma 238)

Il bonus (la convertibilità delle DTA) scatta **se l'aggregazione** (e dunque la fusione, la scissione o il conferimento di azienda tra la società controllata/controlante) si realizza con efficacia giuridica **entro il termine di un anno dal momento di tale acquisizione**

I requisiti di operatività e di indipendenza devono in tal caso essere verificati alla data di acquisto del controllo e nei due anni precedenti

Esempio

Alfa S.p.A. in data 31 marzo 2021 ha acquistato le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Beta S.r.l

Al 31 marzo 2021 e nei due anni precedenti Alfa e Beta sono indipendenti ed operative

Nel dicembre 2021 Alfa S.p.A. incorpora Beta S.r.l.: la fusione rientra nelle operazioni agevolate

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Il contenuto delle agevolazioni

(1) Bonus aggregazioni D.L. 34/2019

Riconoscimento fiscale (Ires e Irap) dell'avviamento o degli altri maggiori valori dei beni strumentali materiali ed immateriali iscritti **dalla incorporante** (fusione) o **dalla beneficiaria** (scissione) a fronte del **disavanzo da concambio**, oppure dalla conferitaria dell'azienda, **nel limite di 5 milioni di euro**

Maggiori ammortamenti **fiscalmente deducibili dall'esercizio successivo** a quello dell'operazione

Beneficio: risparmio dell'imposta sostitutiva ordinariamente dovuta per affrancare disavanzi di fusione e di scissione e maggiori valori dei conferimenti ai sensi dell'art. 176, c. 2-ter, Tuir (**12% fino a 5 milioni**)

Disavanzo superiore a 5 milioni: si possono **scegliere le attività** a cui attribuire la rilevanza fiscale. Per **l'eccedenza**, si può optare per l'affrancamento oneroso, **ripartendo dal 12%** (circ. 57/E/2008)

Decadenza (salvo interpello disapplicativo): qualora si effettuino ulteriori operazioni straordinarie o si cedano i beni rivalutati, nei 4 esercizi dalla aggregazione, considerando anche l'anno dell'aggregazione stessa

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Il contenuto delle agevolazioni

(2) Conversione DTA. La società avente causa può **convertire le imposte anticipate** (anche se non iscritte in bilancio) su **perdite fiscali** e **eccedenze di ACE** maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica della aggregazione

Fusione: posizioni soggettive sia della incorporata che della incorporante (preesistenti alla fusione)

Scissione: posizioni soggettive proprie della beneficiaria (ante scissione) e posizioni trasferite dalla scissa

Posizioni soggettive riportabili (art. 172, c. 7, e art. 173, c. 10, Tuir)

Conferimento di azienda: posizioni della sola conferitaria

Importo. Le DTA trasformabili corrispondono al **24% delle perdite e delle eccedenze ACE**, ma non possono superare **un tetto del 2%** calcolato diversamente a seconda del tipo di operazione realizzata

Fusione o di scissione: 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti risultanti dalla situazione patrimoniale 2501-quater c.c. senza considerare quelle del soggetto con maggiore importo

Conferimento di azienda: 2% del totale delle attività oggetto di conferimento

Conversione. Le DTA sono trasformate in crediti di imposta per **1/4** alla data di efficacia giuridica della aggregazione e per **3/4 dal primo giorno dell'esercizio successivo** a quello in corso a tale data

DOPPIO BONUS PER LE AGGREGAZIONI

Commissione da pagare. La conversione delle DTA richiede il pagamento di una commissione del 25% dell'importo convertito, da versare per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica della operazione e per il 60% entro il 30° giorno dell'esercizio successivo.
La commissione del 25% è deducibile ai fini IRES e IRAP con criterio di cassa.
Tenendo conto di tale deducibilità, l'onere effettivo derivante dalla commissione è dunque pari al 18,025% delle DTA trasformate

Esempio

Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. si fondono con atto di fusione iscritto il 30/11/2021

Perdite riportabili pari a 2.000.000 (DTA teoriche 24%: 480 mila)

Totale attivo di Beta (inferiore a quello di Alfa) è di 18.000.000 (tetto del 2% = 360 mila)

Alfa S.p.A. (incorporante) converte DTA in crediti di imposta per 360.000 (ari a 1.5000.000 di perdite): 90 mila con effetto dal 30 novembre 2021 e 270.000 con effetto dal 1° gennaio 2022

Perdite riportabili residue: $(2.000.000 - 1.500.000) = 500.000$

Alfa S.p.A., per convertire l'importo di 360 mila euro di DTA, dovrà pagare una commissione 90 mila euro: 36 mila entro il 30/12/2021 e 54 mila entro il 30/01/2022

ACE nel mod. Redditi 2021

La determinazione dell'Ace nel mod. Redditi 2021 **non presenta novità normative**

Il coefficiente da applicare alla **base Ace è pari all'1,3%** come già lo scorso anno

Le regole sono tuttora contenute nel **Dm 3/08/2017**

Alcuni aspetti applicativi vanno però considerati in relazione a due disposizioni riguardanti il bilancio al 31/12/2020:

- (i) **Rivalutazione** dei beni di impresa
- (ii) **Riallineamento** fiscale dei maggiori valori
- (iii) **Sospensione degli ammortamenti** nel conto economico e destinazione dell'utile a riserva indisponibile

Devono inoltre considerarsi le modalità di trasferimento delle deduzioni Ace nell'ambito del consolidato in presenza di perdite fiscali alla luce del Principio di diritto n. 7/2021

ACE e riserva di rivalutazione

Le imprese che attuano, nel bilancio al 31/12/2020, la rivalutazione dei beni ai sensi dell'art. 110 del Decreto Agosto devono iscrivere una **riserva corrispondente ai maggiori valori al netto dell'imposta sostitutiva** (se applicata) oppure delle imposte differite passive (rivalutazione solo civilistica)

La riserva di rivalutazione, sia se in sospensione di imposta (rivalutazione con riconoscimento fiscale), sia se costituente ordinaria riserva di utili (rivalutazione solo civilistica), ha il seguente trattamento ai fini dell'Ace:

- **NON RILEVA** per il calcolo della base di calcolo dell'agevolazione in quanto trattasi di riserva di utili derivanti da processi di valutazione (art. 5, comma 6, Dm 3/08/2017 e circ. 21/E/2015, par. 3.13)
- **RILEVA** per il calcolo del limite del patrimonio netto di cui all'art. 11 del Dm 3/08/2017

ACE e riserva da «riallineamento»

Qualora l'impresa si avvalga della disciplina del **riallineamento**, deve iscrivere un vincolo di sospensione di imposta su riserve esistenti nel bilancio al 31/12/2020

Queste riserve **mantengono ai fini dell'Ace il regime previgente** (quindi rilevano oppure non rilevano), indipendentemente dal vincolo di sospensione di imposta)

ACE e riserva da sospensione degli ammortamenti

A fronte del **mancato stanziamento delle quote di ammortamento**, in applicazione dei commi 7-bis e segg. dell'art. 60, D.L. 104/2020, le società devono destinare utili di ammontare corrispondente ad **una riserva «indisponibile»**. Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia incapiente, si porrà un vincolo di «indisponibilità» su riserve (disponibili) preesistenti.

Qualora anche le riserve esistenti siano carenti, la riserva è integrata accantonando utili di esercizi successivi

Secondo Assonime (circ. 2/2021), le **riserve «indisponibili»** non possono essere distribuite e neppure utilizzate per l'aumento del capitale, mentre **sarebbe consentito impiegarle per la copertura di perdite**

La tesi è a nostro avviso **dubbia** in quanto contrasta con la disposizione dell'art. 5 del Dm 3/08/2017 che qualifica come «indisponibili» tutte le riserve che **neppure possono essere utilizzate a copertura di perdite**

È comunque da ritenere che la mera definizione di riserva «indisponibile» sia tale da **rendere irrilevanti tali poste** (in quanto formate con utili non ancora realizzati) ai **fini del calcolo della base dell'Ace**

La riserva assumerà rilevanza (se formata originariamente con utili post 2011) mano a mano che, con lo stanziamento delle quote sospese, il vincolo di indisponibilità verrà meno

Ace nel consolidato fiscale - Principio di diritto n. 7/2021

La norma (art. 6, Dm 3/08/2017) prevede che la deduzione Ace si utilizza a compensazione del reddito netto della singola società («netto», cioè residuo dopo l'abbattimento con perdite pregresse ante consolidato ex art. 84 Tuir) e, **per l'eccedenza**, si trasferisce «**obbligatoriamente**» al consolidato **nei limiti in cui vi sia capienza** nel reddito di gruppo. Se vi è capienza nel reddito di gruppo, cioè, l'eccedenza Ace non trasferita, non potrà essere riportata a nuovo dalla singola società (Istruzioni al mod. Redditi SC rigo RS113)

Poiché l'art. 84 del Tuir consente di **non utilizzare interamente le perdite pregresse** laddove si intenda far emergere IRES tale da **azzerare ritenute e crediti**, la stessa regola deve valere per le deduzioni Ace che potrà essere non impiegata a riduzione del reddito per far emergere un imponibile corrispondente a ritenute e crediti. Il principio vale anche in assenza di perdite.

Esempio. Reddito 1.000. Perdite pregresse 800. Deduzione Ace 450. Ritenute e crediti 48.
Ordinariamente si avrebbe: imponibile $(1.000 - 800 - 200) = \text{zero}$. Eccedenza Ace trasferita al consolidato se vi è capienza pari a $(450 - 200) = 250$

La società potrà invece **utilizzare solo parzialmente l'Ace** per assorbire i crediti: imponibile $(1.000 - 800) = 200$.
IRES $24\% = 48$. Da versare $(48 - 48) = \text{zero}$
Eccedenza Ace trasferita al consolidato se vi è capienza pari a 450